

## DISCIPLINARE DI GARA

procedura aperta per affidamento del Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, relativo all'intervento "Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. n. 62 "Marsala-Favara-Ciavolo-Ghelbi-Casale-Judeo" al Km 14+600 circa. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza"

CUP: H97H21005020001 - CIG: 904244098A

### 1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico del servizio professionale in oggetto, come meglio specificato nel presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto, di importo inferiore a € 139.000,00, è stato disposto con determina a contrarre n.1227 del 27/12/2021 ed avverrà con procedura ordinaria, aperta, in urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, il cui calcolo della soglia di anomalia è quello dell'art. 97 del medesimo decreto, con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 8 comma 7 della Legge n. 120/2020, secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1").

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti

| CATEGORIA                                        | DESTINAZIONE<br>E<br>FUNZIONALE                                       | Importo<br>intervento in<br>€ | ID<br>OPER<br>E | GRADO DI<br>COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA<br>L. 143/49<br>CLASSI E<br>CATEGORIE | IMPORTO<br>del servizio in € |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strutture, opere<br>infrastrutturali<br>puntuali | Consolidamento<br>pendii, opere di<br>fondazione ed<br>opere connesse | <b>164.930,00</b>             | S.04            | 0,90                    | ex IX/b                                              | 36.591,14                    |
| Infrastrutture<br>per la mobilità                | Interventi di<br>manutenzione<br>su viabilità<br>ordinaria            | <b>32.242,00</b>              | V.01            | 0,40                    | ex VI/a                                              | 3.637,76                     |
| <b>Totale</b>                                    |                                                                       |                               |                 |                         |                                                      | <b>40.229,70</b>             |
| Costo delle<br>indagini                          |                                                                       |                               |                 |                         |                                                      | <b>23.900,00</b>             |
| <b>Totale importo del servizio</b>               |                                                                       |                               |                 |                         |                                                      | <b>64.129,7018</b>           |

L'affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di determinazione del corrispettivo a base di gara, allegati al presente documento.

- 1.1 La durata del servizio ha una durata di gg. 60 (sessanta) per la progettazione decorrenti dalla data di consegna del servizio e relativamente alla direzione dei lavori, per ogni attività propedeutica alla consegna dei lavori, per la durata dei lavori stessi e fino al collaudo da completarsi nei sei mesi successivi alla ultimazione dei lavori, per una durata complessiva presunta di mesi 18 corrispondenti a giorni 550
- 1.2 L'importo a base di gara, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, è pari ad € 64.129,70, diconsi (euro sessantaquattromilacentotrentanove/70), oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali e contributivi.
- 1.3 L'appalto è finanziato con il piano triennale dei finanziamenti 2021/2023 di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021.
- 1.4 Il corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto è stato determinato sulla base del decreto Ministeriale del 17/6/2016, secondo quanto previsto dal Codice e come dettagliato nell'elaborato "Determinazione del corrispettivo a base di gara" allegato al presente disciplinare.
- 1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell'allegato capitolato tecnico prestazionale facente parte del contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 1.6 La documentazione di gara comprende:
  - Il Bando di gara
  - Il presente Disciplinare di gara
  - Modello istanza di partecipazione alla gara
  - Protocollo di legalità.
  - Patto di integrità
  - Disciplinare di incarico/Capitolato tecnico prestazionale
  - Determinazione del corrispettivo a base di gara
  - Calcolo compenso professionale
  - Progetto del servizio e relazione tecnica
  - Documento di fattibilità progettuale e allegati (n.1)

## **2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti purché soddisfino tutti i requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara, che dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento entro i termini indicati dalla stazione appaltante dall'approvazione della proposta di aggiudicazione.

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lett.b) del Codice devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1, lett. c) del Codice devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs.50/2016: *“è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ..... La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.*

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

E' fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black-list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai soggetti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi

di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per rispettiva competenza riguardo all'incarico (ingegnere, geologo, etc.) e del ruolo assegnato (ad esempio progettista, progettista strutture, progettista strade, direttore dei lavori, coordinatore, etc.).

Il concorrente deve altresì indicare il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di più ruoli purchè in possesso dei requisiti richiesti.

E' altresì ammessa, essendo previste le indagini geognostiche, nel rispetto dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione di operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice in raggruppamento con soggetti di cui all'art. 46 del Codice, per quanto attiene alla quota di appalto riferita alle indagini geologiche, geotecniche, prove di laboratorio, etc., atteso che si tratta di servizi di supporto alla progettazione che non afferiscono strettamente ai servizi di ingegneria.

Ovvero l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, può avvalersi del subappalto per le indagini geognostiche e analisi di laboratorio e per ogni altra attività prevista dal medesimo art. 31, a condizione che lo dichiari nella domanda di partecipazione.

### **3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

#### **3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) insussistenza di situazione di obbligo di astensione per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- d) accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

#### **L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:**

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
  - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabile delle prestazioni, come appresso indicato:
    - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
    - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione,

- tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
  - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
    - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
    - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
    - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
    - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
  - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
    - b.1. professionisti dipendenti;
    - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
  - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
    - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

**2) Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:**

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano istanza di partecipazione alla stessa procedura:
  - c.1 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
  - c.2 in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

**3. 2 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico digitale, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico digitale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

***in caso di raggruppamento temporaneo:***

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera- f.2) se da costituire;
- che hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato il soggetto a cui viene affidato l'espletamento del servizio;

***in caso di consorzio stabile:***

- che, non avendo indicato di eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

**sono comunque esclusi i concorrenti:**

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA**

### **4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente :

- b. laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria e/o architettura o laurea equipollente rilasciata nel paese della Comunità Europea abilitante alla professione regolamentata;
- c. laurea magistrale o vecchio ordinamento in geologia o laurea equipollente rilasciata nel paese della Comunità Europea abilitante alla professione regolamentata;
- d. iscrizione all'albo professionale (per i professionisti singoli o associati) previsto dai vigenti ordinamenti con regolarità agli obblighi di formazione, e/o iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (per le società o consorzi); l'iscrizione all'albo professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, è in ogni caso richiesta alla persona fisica (o persone fisiche) che sarà personalmente responsabile delle prestazioni e che sottoscriverà il progetto e tutti gli atti relativi ai servizi richiesti compreso la fase di direzione dei lavori; il nominativo e la

- qualificazione professionale della persona fisica (o delle persone fisiche) che eseguirà la singola prestazione devono essere indicati nella documentazione amministrativa;
- e. i professionisti singoli od associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, le società di professionisti, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei Gruppi di Interesse Economico, devono possedere i requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
  - f. per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto n. 263/2016, è condizione di partecipazione alla gara la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato in ingegneria attinente alla tipologia dei servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza; i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti;
  - g. abilitazione professionale per lo svolgimento di incarico di coordinatore della Sicurezza, e aggiornamento in corso di validità, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – cantieri temporanei e mobili, per la persona fisica che svolgerà e sarà responsabile della prestazione di Coordinatore;

Relativamente **alle indagini**, etc., nel caso non si intenda subappaltare e costituirsi in raggruppamento, ovvero il soggetto dispone nell'ambito della struttura le relative capacità, i requisiti sono il possesso della categoria OS20 B classe I, ovvero lavori analoghi espletati negli ultimi tre anni per l'importo almeno pari a quello delle prove da affidare, come da iscrizione camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con stesse, mentre per le **prove di laboratorio** il requisito è il possesso di Autorizzazione ministeriale ai sensi della Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001" nei settori A e B dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi delle NTC 2018.

#### **4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:**

- a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, di servizi attinenti all'Ingegneria ed all'Architettura, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria non inferiore **a una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie ("ID-Opere" S.04 ex IX/b per tutti i servizi e V.01 ex VI/a);

Questi requisiti, in caso di raggruppamento o consorzi stabili tra professionisti possono essere dimostrati cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Per la definizione dei servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvv) del Codice, si rimanda alle precisazioni di cui ai paragrafi 2.2.2.2., 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida n.1.

In particolare per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (gradi di complessità maggiore qualificano il grado anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera).

Il requisito di capacità tecnica professionale deve fare riferimento a contratti regolarmente eseguiti (art. 58 comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa che gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati.

Non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

| <b>Categoria e ID delle opere</b>                                                                                      | <b>Corrispondenza l. 143/49</b> | <b>Valore delle opere</b> | <b>Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi svolti</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>S04 - Strutture, opere infrastrutturali puntuali - Consolidamento pendii, opere di fondazione ed opere connesse</i> | <i>Ex IX/b</i>                  | <b>€ 164.930,00</b>       | <b>€ 164.930,00</b>                                               |
| <i>V.01 - Infrastrutture per la mobilità - Interventi di manutenzione ordinaria nella viabilità</i>                    | <i>Ex VI a</i>                  | <b>€ 32.242,00</b>        | <b>€ 32.242,00</b>                                                |

**La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario in sede di verifica, è fornita in uno dei seguenti modi:**

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione sostitutiva del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto, con allegazione degli atti a comprova e/o indicazione della pubblicazione degli atti presso il profilo istituzionale dell'Ente.

**Si precisa e stabilisce che:**

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finan-*

*ziari ad esse connesse”.*

Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori.

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## **5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

### **5.1 PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO**

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.6 è integralmente pubblicata sul sito amministrazione trasparente della stazione appaltante e nel portale gare, in quest'ultimo visionabile dopo la registrazione alla gara.

Non è richiesta effettuazione obbligatoria di sopralluogo.

### **5.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento esclusivamente nella piattaforma, sezione comunicazioni, entro e non oltre il giorno 12/01/2022, ore 09:00.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale gare.

### **5.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, nella piattaforma dell'Ente collegandosi, a seguito di registrazione, al seguente indirizzo:

<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Tutta la documentazione deve essere inviata in formato pdf e sottoscritta con firma digitale certificata, compreso le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in formato digitale, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante **[rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]**; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli messi a disposizione nella piattaforma dalla stazione appaltante che il concorrente è tenuto a completare e ove necessario ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche connesse alle disposizioni del presente disciplinare di gara.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, come da indicazioni al punto 5.8 del presente disciplinare.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

#### **5.4 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, con trasmissione a mezzo portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate a mezzo PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

#### **5.5 SUBAPPALTI**

Il subappalto è consentito esclusivamente per le attività previste dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, tra cui l'esecuzione delle indagini geognostiche e analisi di laboratorio.

#### **5.6 AVVALIMENTO**

In attuazione al disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i titoli di studio e professionali il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

#### **5.7 ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg dal termine indicato nel disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

*E' previsto l'avvio della prestazione anche in via d'urgenza e prima che intervenga l'efficacia dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 120/2020, considerata l'urgenza di completare i lavori nel rispetto dei termini fissati dal decreto di finanziamento MIT n. 46/2018 come integrato dal DM MIT 123/2020.*

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

## 5.8 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di CINQUE giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale su istanza di parte, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## 6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 93, comma 10 del codice per i servizi diversi da progettazione, piano di sicurezza, supporto al RUP, l'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo

93 del Codice, pari ad **euro 358,73** (euro trecentocinquantotto/73) e costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. in contanti, con bonifico, con versamento presso la Tesoreria provinciale codice IBAN IT97 E 030 6916 4041 0000 0046 013;
3. da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
4. leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per anni due dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
  - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
  - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla "garanzia definitiva" di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio espletato o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, tale obbligo non si applica alle *"microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."*

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri

concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell'articolo 93 del Codice alle condizioni ivi previste.

Per le prestazioni escluse dall'applicazione dell'articolo 93, comma 10 del Codice trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 103 del Codice.

## **7. VERSAMENTO ALL'ANAC e ATTIVAZIONE PASSOE**

Il Versamento all'ANAC non è dovuto, in quanto l'importo stimato del servizio in affidamento è inferiore a 150.000 euro.

Occorre attivare il PASSOE per le verifiche in AVCPASS

## **8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà con procedura ordinaria, aperta, in urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, il cui calcolo della soglia di anomalia è quello dell'art. 97 del medesimo decreto, con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 8 comma 7 della Legge n. 120/2020. La procedura pertanto, avrà inizio con l'apertura delle offerte economiche, la formazione della graduatoria nel rispetto del criterio di calcolo di cui all'art. 97 del Codice. La verifica della documentazione amministrativa sarà operata soltanto sul primo e sul secondo classificato, con applicazione del soccorso istruttorio, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non si procederà all'inversione procedimentale soltanto nel caso in cui il numero dei partecipanti sia uguale o inferiore a cinque; in questo caso verrà effettuata prima la verifica della documentazione amministrativa e soltanto a completamento della relativa procedura, compreso l'eventuale soccorso istruttorio, si procederà alla formazione della graduatoria con applicazione dell'art. 97 del Codice per la parte applicabile.

In particolare, la gara ha avvio con l'apertura e la verifica delle offerte economiche e al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 commi 2 o 2 bis del D.Lgs. 50/2016 nel caso vi siano almeno n. 5 offerte valide; l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 120/2020 non opera quando il numero delle offerte è inferiore a 5, in luogo di 10, fino al 31 dicembre 2021.

In tal caso sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta, con il ricorso, ove previsto dall'art. 89 comma 9 del Codice del soccorso istruttorio; in questo caso opera ai fini dell'anomalia dell'offerta, l'art. 97 comma 6, in base ad elementi specifici da giustificare.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti.

## **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

I plichi digitali contenenti distintamente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo pec attraverso il portale, **entro le ore 09:00 del giorno 20/01/2022.**

Si fa presente che il termine di scadenza è tassativo.

Ogni eventuale interruzione o rallentamento del sistema, che possa compromettere la partecipazione rimane a rischio e pericolo del concorrente. L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il non ricevimento di eventuali richieste di chiarimento e delle offerte, o per il ricevimento di offerte complete o file danneggiati, non leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, etc.

La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale e a livello di software rimane a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che non saranno prese in considerazione eventuali richieste di apertura dei termini di gara proroghe e accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

La documentazione da presentare deve essere prodotta nel portale separatamente nelle relative sezioni riguardanti la Documentazione amministrativa, e l'Offerta Economica.

Si precisa che la mancata corretta separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara**.

## 10. SEZIONE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella sezione relativa alla documentazione amministrativa va inserita la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

- a) **Domanda di partecipazione**, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente e allegata scansione in pdf del documento di identità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

- a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
- b) **DGUE**, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche;
- c) indicazione del professionista (*un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato*) incaricato della prestazione;
- e) **nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del Codice:**
- e.1) **se già formalmente costituiti**: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell'atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- e.2) **se non ancora costituiti**: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- e.3) **in ogni caso**, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale [possesso dei requisiti di idoneità

professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione] e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

- f) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f] del Codice e dell'articolo 12 della Legge 81/2017:
- f.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2)];
  - f.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
  - f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
  - f.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;
- g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- h) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- h.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - h.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - h.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
- i) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- i.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
  - i.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
    - attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    - attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
  - i.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo

gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

*[Art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.]*

1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

n) a pena di esclusione, gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento devono presentare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6, con allegata la dichiarazione, di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, non richiesta qualora si tratti di concorrente rientrante nelle categorie delle micro, piccole e medie imprese e nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, va allegata idonea documentazione;

o) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**[Oppure]**

- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si

riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all'**assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché al **possesso dei criteri di selezione**, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella documentazione di gara in formato elettronico, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante nella successiva fase di controllo per l'aggiudicazione verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni per il primo classificato e ove necessario anche per il secondo, e si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione sugli altri concorrenti.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.**
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti**, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

**Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016**, o all'articolo 12 della Legge 81/2017, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.

## **11. CONTENUTO DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**

Nella sezione della piattaforma relativa a – Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere formulata l'offerta economica, compilando i relativi campi della piattaforma, costituita dal ribasso percentuale unico offerto espresso in cifre e lettere (non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza).

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal

legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

## **12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **12.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La commissione in seduta pubblica, nel giorno 26/01/2022 ore 11:30 procede all'apertura delle offerte economiche impiegando la procedura di inversione procedimentale e il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 97 del Codice e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti risultino uguali e rispondenti al valore di aggiudicazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

### **12.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il soggetto che presiede la gara, procede alla verifica per il primo e il secondo classificato, ovvero per tutti i partecipanti, prima dell'apertura dell'offerta economica, ove tale numero di partecipanti sia uguale o inferiore a cinque, della documentazione amministrativa, in seduta pubblica; sulla base della documentazione contenuta procede:

- a) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine di cinque giorni per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- b) a verificare che nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile*, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trapani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Patrizia Murana*

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|